

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESTRI, LAJOLO, VIVIANI LUCIANA, PAGLIARANI,
SERBANDINI, ALATRI, MAULINI, GRIMALDI, BORSARI,
MARICONDA, PIETROBONO, GAMBELLI FENILI**

Presentata il 19 luglio 1963

Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 13 maggio 1961, n. 469, l'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato elevato da 3.123 a 8.000 unità. Il notevole aumento dell'organico del 1941 è stato determinato, com'è noto, dalla vertiginosa crescita delle prestazioni del Corpo verificatasi nel dopoguerra in dipendenza dello sviluppo industriale, tecnico e demografico del Paese, e dalla riconosciuta esigenza di istituire una più fitta rete di distaccamenti o posti di guardia fissi nelle zone rimaste scoperte dall'importante servizio di protezione civile.

In attesa della riforma della legislazione sul servizio antincendi e dell'adeguamento dei relativi organici, realizzatasi con la citata legge n. 469, il Ministero dell'interno cercò di sopperire alle deficienze numeriche dell'organico permanente mediante l'assunzione, in servizio continuativo, di circa 2.000 giovani volontari temporanei, nei limiti dell'organico transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254. Tutti questi giovani avevano già prestato servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erano passati attraverso il severo vaglio di 4 mesi di istru-

zione presso le Scuole centrali antincendi di Roma ed avevano completato il loro addestramento e fatto notevoli esperienze professionali durante i successivi 14 mesi di servizio prestati presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per cui si può ritenere che nell'assumerli in servizio continuativo il Ministero dell'interno abbia operato una accurata selezione ed abbia scelto i migliori, sia sotto il profilo tecnico-professionale sia dal lato disciplinare.

Per la sistemazione in ruolo del personale volontario continuativo o temporaneo si è provveduto con l'articolo 92 della citata legge n. 469, in forza del quale tutti i posti di vigile permanente rimasti disponibili dopo il trasferimento nel nuovo ruolo degli attuali vigili permanenti, sono conferiti, mediante concorso interno per titoli, al predetto personale volontario continuativo o temporaneo.

All'apertura del suddetto concorso, indetto dal Ministero dell'interno con decreto ministeriale del gennaio 1962 è risultato, però, che circa 500 giovani volontari temporanei mancavano del requisito dell'anzianità di due anni di servizio continuativo richiesto dal citato articolo 92. Infatti, secondo il bando di concorso, essi dovevano aver maturato tale

anzianità ai primi di agosto 1962. La grande maggioranza di questo gruppo di giovani volontari è stata assunta nel settembre 1960, in coincidenza con le particolari esigenze poste dalle Olimpiadi di Roma, per cui soltanto per pochi giorni o per qualche mese i giovani medesimi furono tagliati fuori dal concorso interno di sistemazione. Peraltro, molti hanno superato i limiti di età per poter partecipare ai futuri concorsi normali per il completamento delle vacanze dell'organico, per cui sorge l'incongruenza di una notevole disponibilità di posti nell'organico dei vigili permanenti e l'impossibilità di circa 500 giovani, che hanno dato ottime e definitive prove di capacità e di rendimento professionale, di trovare in tale organico la loro meritata sistemazione.

Al fine di superare tali incongruenze, la presente proposta di legge all'articolo 1 prevede il collocamento nel ruolo permanente, mediante concorso interno per titoli ai soli fini della graduatoria, del personale volontario temporaneo in parola che abbia maturato, o che maturerà entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, almeno 270 giorni di servizio continuativo complessivo.

Con tale misura si garantirebbe anche la sistemazione del personale volontario temporaneo assunto dopo il 1° luglio 1961, e ciò allo scopo fondamentale di eliminare dal Corpo antincendi la piaga dei numerosi non di ruolo che svolgono servizi di carattere permanente.

Nel proporre il requisito dell'anzianità di servizio di 270 giorni, si è fatto opportuno riferimento all'analogo dispositivo sul collocamento a ruolo del personale salariato dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, articolo 62, e ciò per motivi di equità di trattamento in considerazione delle analogie di prestazione che indubbiamente corrono tra quelle dei salariati dello Stato e i vigili volontari temporanei in parola.

Inoltre sembra doveroso e dettato da elementari ragioni di giustizia proporre, con l'articolo 2 della proposta di legge in questione, il mantenimento, in sede d'inquadramento a ruolo, a favore dei volontari continuativi e temporanei, dello stesso stipendio base acquisito alle dipendenze dei cessati Corpi provinciali dei vigili del fuoco prima del loro passaggio allo Stato, e cioè alla data del 30 giugno 1961, che comprende gli scatti biennali di stipendio. L'articolo 99 della legge 13 maggio 1961, n. 469, vi provvede ma in modo non equo e completo. Infatti stabilisce il principio che la parte di stipendio relativa agli scatti periodici maturati alle dipendenze dei suddetti Corpi provinciali, sia da attribuirsi come « assegno *ad personam* » non pensionabile, non utile, cioè, ai trattamenti riflessi (13^a mensilità, pensione) con evidente danno del personale interessato al quale, secondo tale norma, dovrebbe ritornare allo stipendio iniziale di lire 32.000 mensili, che già di per sé rappresenta a danno dei vigili del fuoco una condizione giuridica ed economica assolutamente non rispondente ai rischi e alle qualificazioni professionali che il servizio antincendi richiede. Peraltro, ove dovesse restare in piedi tale assurda norma, ne conseguirebbe che i volontari continuativi e temporanei prossimi al collocamento a riposo vedrebbero attribuirsi una pensione su uno stipendio notevolmente inferiore a quello in base al quale è stata a suo tempo operata la trattenuta di pensione, verificandosi il caso dell'illecito arricchimento dell'ente previdenziale gestito dal Tesoro a danno del lavoratore.

La proposta di legge importa il modesto onere di circa 25 milioni, vale a dire la spesa per la sola restituzione ai volontari continuativi e temporanei della parte di tredicesima mensilità pagata in meno per il mancato computo degli scatti biennali suddetti, per cui ci sembra che vi si possa far fronte con i normali fondi del bilancio del Corpo antincendi, sgravando il provvedimento dall'obbligo dell'indicazione di copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i vigili volontari temporanei in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano prestato o prestino successivamente alla data stessa un periodo di servizio complessivo non inferiore a giorni 270, sono collocati nel ruolo permanente di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, mediante concorso interno per titoli.

ART. 2.

Il servizio continuativo prestato dai vigili volontari continuativi e temporanei prima dell'inquadramento in ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e del precedente articolo, è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli scatti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

Per il servizio reso dai volontari temporanei anteriormente alla data dell'inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e dall'articolo 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 10, previa iscrizione dei volontari medesimi alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali dalla data di assunzione in servizio continuativo, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.